Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 72

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 14 marzo 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° marzo 1975, n. **46**.
Tutela della denominazione dei vini « Recioto » e « Amarone ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La specificazione « Recioto » e la qualifica « Amarone » sono riservate esclusivamente ai vini veronesi regolamentati dai decreti del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 relativi al riconoscimento a d.o.c. (denominazione di origine controllata) dei vini Valpolicella e Soave.

Pertanto, l'uso della specificazione « Recioto » e della qualifica « Amarone », da sole o accompagnate da qualsiasi altra espressione, è vietato per designare qualsiasi altro vino diverso da quelli di cui sopra.

E' fatta eccezione per il Recioto di Gambellara riconosciuto a d.o.c. (denominazione di origine controllata) con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970.

I contravventori sono puniti a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1975

LEONE

MORO — MARCORA — REALE

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 1° marzo 1975, n. **47**.
Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FINALITÀ, PROGRAMMAZIONE E MEZZI DI PREVENZIONE

Art. 1.

Ai fini della difesa e della conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi, sono predisposti, nel termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, piani regionali ed interregionali, articolati per province o per aree territoriali omogenee.

I piani elaborati dagli organi competenti delle regioni avvalendosi del personale tecnico del Corpo forestale dello Stato e di intesa con il Corpo dei vigili del fuoco, sentite le comunità montane, sono coordinati ed approvati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'interno e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

In caso di mancata predisposizione e presentazione del piano, entro il predetto termine, il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a provvedervi.

Art. 2.

I piani, sottoposti a revisione periodica, con le procedure di cui al secondo comma del precedente articolo 1, contengono elementi sugli indici di pericolosità degli incendi boschivi nelle diverse zone del territorio, indicano la consistenza e la localizzazione dei mezzi e degli strumenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi, stabiliscono tempi, modi, luoghi e strumenti necessari per la costituzione di nuovi e completi dispositivi di prevenzione ed intervento, dettano norme per la rilevazione dei sinistri, prevedono un piano organico di ricostituzione forestale.

Le norme della presente legge e le relative sanzioni si applicano a tutti i terreni boscati, anche se non sottoposti al vincolo idrogeologico di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, purché compresi nei piani di cui al precedente articolo 1.

Art. 3.

Si considerano opere e mezzi per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi:

a) la graduale sostituzione nelle aree a clima caldo arido, sia nel caso di boschi distrutti da incendi, sia in quelli minacciati, con essenze meno combustibili di quelle precedentemente impiegate nei rimboschimenti;

b) l'autorizzazione, secondo le indicazioni dei piani, della immissione di bestiame bovino, ovino e suino nei boschi, al fine di utilizzarne le risorse foraggere e di conseguire la spontanea ripulitura dei boschi;

c) le opere colturali di manutenzione dei soprassuoli boschivi e le periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate;

d) i viali frangifuoco di qualsiasi tipo, anche se ottenuti mediante l'impiego di prodotti chimici;

e) i serbatoi d'acqua, gli invasi, le canalizzazioni, le condutture fisse e mobili, nonché pompe, motori e impianti di sollevamento d'acqua di qualsiasi tipo;

f) le torri ed altri posti di avvistamento e le relative attrezzature;

g) gli apparecchi di segnalazione e di comunicazione, fissi e mobili;

h) i mezzi di trasporto necessari;

i) i mezzi aerei e gli apprestamenti relativi al loro impiego;

l) la formazione e l'addestramento nei singoli comuni, indicati nei piani, di squadre volontarie di pronto intervento ivi compresi i vigili volontari del fuoco, le cui prestazioni in occasione di incendi boschivi saranno compensate secondo quanto disposto nel penultimo comma dell'articolo 7 della presente legge;

m) ogni altra attrezzatura o mezzo idoneo.

Le opere ed i mezzi di cui sopra, se contemplati nei piani di cui all'articolo 1, sono a totale carico dello Stato.

Per le opere di prevenzione e per le attrezzature di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) ed *m*) qualora non siano contemplate nei piani, è concesso un contributo fino al 75 per cento della spesa.

I contributi di cui al precedente comma sono erogati dalle regioni.

Art. 4.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con la collaborazione delle regioni interessate e dell'Istituto geografico militare, provvede entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge alla pubblicazione della carta forestale d'Italia in scala 1:50.000, da servire di base per la compilazione di carte tematiche a carattere scientifico e pratico.

Il contenuto e le indicazioni delle carte tematiche a carattere scientifico sono stabiliti con proprio decreto dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste cura l'aggiornamento periodico della cartografia di cui al presente articolo.

Art. 5.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per mezzo del Corpo forestale dello Stato, costituisce il Servizio antincendi boschivo, articolato in uno o più centri operativi mediante gruppi meccanizzati di alta specializzazione e di pronto impiego.

Per le attrezzature speciali e gli aeromobili, di cui all'articolo 3, lettera *i*), il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può ricorrere al noleggio, all'affitto o a particolari convenioni con imprese pubbliche o private.

Art. 6.

È istituito, nell'ambito del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un ufficio per lo studio e la difesa dei boschi dagli incendi. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste in collaborazione con i Ministeri interessati e con le regioni provvede all'elaborazione ed attuazione di un piano nazionale per l'educazione civica e la propaganda per la prevenzione degli incendi boschivi e per la tutela e lo sviluppo del patrimonio forestale.

Titolo II

DIFESA E RICOSTITUZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO

Art. 7.

In esecuzione dei piani elaborati ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge, l'avvistamento, lo spegnimento e la circoscrizione degli incendi boschivi sono, in prima istanza, compito delle autorità locali competenti e precisamente delle stazioni forestali, delle stazioni dei carabinieri e dei comuni.

Esse sono congiuntamente tenute:

a) a dare immediata comunicazione dell'incendio e del suo andamento, oltre che al prefetto, all'organo forestale competente;

b) alla immediata mobilitazione delle apposite squadre di volontari previamente organizzate, come indicato alla lettera *l*) dell'articolo 3;

c) alla razionale utilizzazione delle opere localmente predisposte in base all'articolo 3.

L'organo forestale competente curerà l'immediato invio di propri tecnici, i quali, qualora l'incendio abbia assunto o minacci di assumere caratteri tali da non poter essere circoscritto e spento con le sole forze a disposizione degli organi locali, dirigono e coordinano gli interventi, chiedendo la collaborazione dei vigili del fuoco, l'intervento dello speciale servizio predisposto ai sensi dell'articolo 5 e l'intervento delle forze armate.

In caso di infortunio durante l'opera di estinzione del fuoco o quella di salvataggio di persone o di cose, a chi è stato chiamato a partecipare all'opera di spegnimento o è intervenuto volontariamente e ai suoi aventi causa si applicano le norme relative agli infortuni sul lavoro di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Alle persone comunque impiegate nelle operazioni di spegnimento di cui ai commi precedenti è corrisposto, per le prestazioni effettuate, un compenso orario determinato in base alle vigenti tariffe previste dalle tabelle provinciali per gli operai addetti ai lavori agricoli e forestali. Il compenso grava sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Al personale del Corpo forestale dello Stato, per i compiti connessi con l'applicazione della presente legge, compete un'indennità di rischio, secondo i criteri stabiliti nel regolamento.

Art. 8.

Alla ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco provvedono le regioni con finanziamenti a totale carico dello Stato.

Per l'occupazione temporanea dei terreni boscati da ricostituire a norma del precedente comma, non viene corrisposta, in deroga alle vigenti leggi, alcuna indennità al proprietario.

Titolo III

DIVIETI E SANZIONI

Art. 9.

Nei periodi durante i quali il pericolo di incendio è maggiore, le amministrazioni regionali, avvalendosi dei propri organi, del personale del Corpo forestale dello Stato, nonchè delle associazioni per la protezione della natura, rendono noto, nei rispettivi territori, lo stato di grave pericolosità.

La comunicazione è data anche ai comandi militari i quali, nell'esecuzione di esercitazioni, campi e tiri, adottano tutte le precauzioni necessarie per prevenire gli incendi.

Ad integrazione delle norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e relative norme regolamentari, durante il periodo di grave pericolosità, è vietato: accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio.

Nelle zone boscate, comprese nei piani di cui all'articolo 1 della presente legge, i cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco, è vietato l'insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo. Tali zone non possono comunque avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio.

Art. 10.

Ferme restando le norme previste dagli articoli 423 e 449 del codice penale, costituiscono reato contravvenzionale anche indipendentemente dai casi previsti dalla presente legge, le infrazioni alla legge forestale 30 dicembre 1923, n. 3267, e sono punite con ammenda ai sensi degli articoli 24, 26, 54 e 135 e con le aggravanti di cui agli articoli 27 e 28 della stessa legge forestale e con applicazione delle norme del titolo I, capo VI, del regolamento 16 maggio 1926, n. 1126.

Le ammende di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono ulteriormente elevate di quaranta volte dopo aver considerato gli aumenti previsti dalla legge 12 luglio 1961, n. 603. Tali ammende sono ulteriormente elevate nel minimo a L. 100.000 e nel massimo a L. 500.000 per ogni decara o frazione di decara per la inosservanza del divieto di cui al quarto comma dell'articolo 9.

Per la conciliazione delle suddette contravvenzioni si osservano le altre norme della legge forestale e del relativo regolamento.

Nel caso di violazione dell'ultimo comma dell'articolo 9, ferme restando le sanzioni di carattere penale ed amministrativo, su proposta dell'ispettore forestale, competente per territorio, l'autorità giudiziaria dispone, mediante ordinanza provvisoriamente esecutiva, il ripristino, entro sei mesi, dello stato dei luoghi da eseguirsi a cura e spesa del trasgressore in solido con il proprietario o il possessore. Trascorso il termine predetto, in caso di inadempienza, i lavori di ripristino sono eseguiti dall'autorità forestale e le relative spese sono anticipate dallo Stato con diritto di rivalsa, secondo quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 11.

Per le trasgressioni ai divieti di cui al terzo comma dell'articolo 9, effettuate durante il periodo di grave pericolosità, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a L. 20.000 e non superiore a L. 200.000.

Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, e relative alle norme di prevenzione degli incendi boschivi previste nei regolamenti delle prescrizioni di massima e di polizia forestale sono elevate nel minimo a L. 20.000 e nel massimo a L. 200.000.

Tutte le somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione della presente legge e della legge 9 ottobre 1967, n. 950, verranno imputate su apposito capitolo da istituire nel bilancio di ciascuna regione.

I pagamenti delle predette somme anziché all'ufficio del registro saranno effettuati alla regione, anche a mezzo di conto corrente postale.

Nel caso di mancato pagamento l'esecuzione forzata sui beni dell'obbligato sarà promossa dalla regione che è tenuta ad intervenire con propri legali nei giudizi derivanti dalla applicazione delle sanzioni amministrative suddette. Per il resto si osservano le procedure previste dalla legge 9 ottobre 1967, n. 950.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12.

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, è autorizzata per un quinquennio, a partire dall'anno finanziario 1975, la spesa di lire 1.000 milioni, per l'anno finanziario 1975 e di lire 4.000 milioni per ciascuno dei successivi quattro anni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La spesa prevista verrà così ripartita:

a) lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979 per la realizzazione dei piani di cui all'articolo 1 e delle carte di cui all'articolo 4;

b) lire 350 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire 1.400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, per la realizzazione delle iniziative,

delle opere e l'acquisto dei mezzi e delle attrezzature previsti nell'articolo 3, di cui: lire 250 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire 900 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979 da ripartire fra le regioni, lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979 a disposizione dello Stato;

c) lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979 per le spese di mano d'opera di cui al quinto comma dell'articolo 7 e per la speciale indennità di rischio di cui al sesto comma dell'articolo stesso;

d) lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979 per il funzionamento del Servizio antincendi boschivo di cui all'articolo 5 e dell'ufficio di cui all'articolo 6;

e) lire 350 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire 1.400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979 per gli interventi previsti nell'articolo 8, da ripartirsi fra le regioni in ragione delle superfici boscate distrutte o danneggiate dal fuoco e da ricostituire;

f) lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979 per l'anticipo delle spese di ripristino di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.

Le somme non utilizzate nell'anno per cui sono state stanziate possono essere utilizzate negli anni successivi.

All'onere di lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1975 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 13.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge dovrà essere approvato il relativo regolamento.

Art. 14.

Restano comunque ferme tutte le competenze in materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, in ordine alle quali provvedono con propri atti legislativi.

Art. 15.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1975

LEONE

MORO — MARCORA — GUI — SPADOLINI — COLOMBO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 8 marzo 1975, n. **48**.

Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 1975, n. 2, contenente disposizioni transitorie alla legge 14 ottobre 1974, n. 497, contro la criminalità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 10 gennaio 1975, n. 2, contenente disposizioni transitorie alla legge 14 ottobre 1974, n. 497, contro la criminalità.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1975

LEONE

MORO — REALE — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1974.

Riconoscimento della denominazione di origine del formaggio « Fiore sardo ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 5, recante modificazioni agli articoli 3 e 14 della suddetta legge n. 125;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1955, n. 667, contenente norme regolamentari per l'esecuzione della citata legge n. 125;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1955, n. 1279, ed, in particolare, l'art. 2 con il quale è stata riconosciuta la « denominazione tipica » del formaggio « Fiore sardo »;

Vista la domanda presentata dagli interessati tendente ad ottenere a termini dell'art. 3 della citata legge 10 aprile 1954, n. 125, il riconoscimento della « denominazione di origine » del detto formaggio « Fiore sardo », corredata dal parere favorevole dell'assessorato alla agricoltura e foreste della regione autonoma della Sardegna;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, costituito ai sensi dell'art. 4 della ricordata legge n. 125, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° marzo 1974, n. 57;

Considerato che il formaggio « Fiore sardo », già riconosciuto a « denominazione tipica » ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1279, è un prodotto le cui caratteristiche orga-

nolettiche e merceologiche derivano prevalentemente dalle condizioni ambientali e dalle consuetudini di fabbricazione proprie ed esclusive della Sardegna;

Ritenuto per i suesposti motivi di accogliere la domanda presentata dagli interessati per ottenere il riconoscimento della « denominazione di origine » in luogo della « denominazione tipica », in quanto rispondente alle effettive esigenze della produzione e della commercializzazione del formaggio « Fiore sardo »;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

A modifica di quanto stabilito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1279, la denominazione del formaggio « Fiore sardo » è riconosciuta come « denominazione di origine » e, pertanto, non è più da considerare « tipica ».

Art. 2.

Tale denominazione è riservata al formaggio avente i particolari requisiti fissati dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1279, circa i metodi di lavorazione e le caratteristiche merceologiche. La zona di produzione del formaggio di cui trattasi comprende l'intero territorio della regione sarda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1974

LEONE

MARCORA — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *febbraio* 1975
Registro n. 2 *Agricoltura, foglio n.* 234

(1632)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1974.

Determinazione delle direzioni di atterraggio nell'aerodromo privato di Alzate Brianza.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modificazioni ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio, nonchè il livello medio sia dell'aerodromo che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio, per il campo di volo di Alzate Brianza (Como), aperto all'attività didattica e sportiva per alianti a traino e moto alianti dell'Aero club volovelistico milanese;

Che occorre indicare, altresì, se detto aerodromo, è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione sono determinate, relativamente all'aerodromo privato di Alzate Brianza (Como), aperto all'attività didattica e sportiva per alianti a traino e motoalianti dell'Aero club volovelistico milanese, come segue:

coordinate geografiche: 45° 46' 10" N; 09° 09' 40" E;
direzione di atterraggio: 215° - 035°;
lunghezza della pista di atterraggio: m 600;
livello medio del sedime aeroportuale: m 377,33 s.l.m.;
livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio: m 375 s.l.m.

L'aerodromo non è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1974

Il Ministro: PRETI

(1880)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1975.

Nomina di un componente il consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca in rappresentanza della regione Abruzzo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 3 maggio 1967, n. 273, concernente l'istituzione in Pescara dell'Istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca;

Visto il decreto ministeriale del 14 marzo 1972 con cui è stato costituito il consiglio di amministrazione del predetto Istituto;

Vista la legge della regione Abruzzo in data 29 luglio 1974, n. 29, con la quale è attribuito all'Istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo della pesca un contributo annuo di L. 10.000.000;

Vista la designazione della regione Abruzzo in data 20 novembre 1974;

Ritenuto che si debba integrare il consiglio di amministrazione del citato ente, ai sensi dell'art. 5 della legge 3 maggio 1967, n. 273, con la nomina del dott. Angelo Mancini, veterinario in servizio presso l'assessorato alla sanità, igiene ed ecologia della regione Abruzzo, designato da detta regione con la nota 20 novembre 1974 sopra citata;

Decreta:

Il dott. Angelo Mancini, veterinario in servizio presso l'assessorato alla sanità, igiene ed ecologia della regione Abruzzo è nominato consigliere di amministrazione dell'Istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca in rappresentanza della regione Abruzzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(2079)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1975.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bio Sanatose » della ditta Laboratorio farmochimico Caranza, in Genova (Decreto di revoca n. 4478/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 3 aprile 1957, con il quale venne registrata al n. 12413 la specialità medicinale denominata Bio Sanatose nella confezione flacone di sciroppo da 220 grammi, a nome della ditta Laboratorio farmochimico Caranza, con sede in Genova, via San Fruttuoso, 64;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Bio Sanatose nella confezione flacone di sciroppo da 220 grammi, registrata al n. 12413 in data 3 aprile 1957 a nome della ditta Laboratorio farmochimico Caranza, con sede in Genova, via S. Fruttuoso, 64.

Il prodotto, del quale è revocata la registrazione, deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Genova è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(1823)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1975.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Arsene » della ditta Laboratorio chimico farmaceutico G. Ferrari, in Ravacciano (Decreto di revoca n. 4470/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 28 aprile 1955, con il quale venne registrata al n. 3674 la specialità medicinale denominata « Arsene », nelle preparazioni fiale 10×1 cc di 1° grado e fiale 10×2 cc di 2° grado, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico G. Ferrari, con sede in Ravacciano (Siena), via Privata Cicogna, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità medicinale fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Arsene » nelle preparazioni fiale 10×1 cc di 1° grado e fiale 10×2 cc di 2° grado, registrata al n. 3674 in data 28 aprile 1955 a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico G. Ferrari di Ravacciano (Siena).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Siena è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(1824)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1975.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Fostricarsen » della ditta Mario Perini, in Ferrara (Decreto di revoca n. 4482/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 30 giugno 1954, con il quale venne registrata al n. 9122 la specialità medicinale denominata « Fostricarsen », nella confezione fiale 12×2 cc a nome della ditta Mario Perini, con sede in Ferrara, via Mascheraio, 19, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Laboratorio farmaceutico biologico di Milano;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Fostricarsen » nella confezione fiale 12×2 cc, registrata al n. 9122 in data 30 giugno 1954 a nome della ditta Mario Perini, con sede in Ferrara, via Mascheraio, 19.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Ferrara è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(1826)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Puerpan » (semplice), della categoria « Puerpan iodato » e della serie « Puerpan » (tipo forte), della ditta Alberto Zizzini, in Roma (Decreto di revoca n. 4480/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 20 novembre 1956 e 19 novembre 1959, con i quali vennero registrate ai numeri 9421, 9421/*A*, 9421/*B* e 9421/1, rispettivamente la specialità medicinale denominata Puerpan (semplice), la relativa categoria Puerpan iodato, la relativa categoria Puerpan idrargirico, tutte nella confezione flacone da g 130 e la relativa serie tipo forte, nella confezione flacone sciroppo per 150 g a nome della ditta Alberto Zizzini, con sede in Roma, via Michele di Lando, 35, prodotte nella officina farmaceutica della ditta Laboratori chimico-biologici SIR, con sede in Roma, via di Tor Cervara;

Visto il decreto n. 3724/*R* in data 30 gennaio 1962, con il quale è stata revocata, in seguito a rinuncia, la registrazione della categoria Puerpan idrargirico, registrata al n. 9421/*B*;

Considerato che i suddetti prodotti, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche sono da ritenersi terapeuticamente superati, in rapporto alla loro composizione ed alle loro indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali i prodotti furono autorizzati;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata Puerpan (semplice) della relativa categoria Puerpan iodato e della relativa serie Puerpan tipo forte, registrate rispettivamente ai numeri 9421, 9421/*A* e 9421/1, con provvedimenti in data 20 novembre 1956 e 19 novembre 1959, a nome della ditta Alberto Zizzini di Roma.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(1825)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ferrarsina » della ditta Laboratori biochimici riuniti Borio Farneti S.r.l., in Torino (Decreto di revoca n. 4476/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. in data 11 dicembre 1956, con il quale venne registrata al n. 10097 la specialità medicinale denominata « Ferrarsina » sciroppo, nella confezione flacone da g 200, a nome della ditta Laboratori biochimici riuniti Borio Farneti S.r.l., con sede in Torino, via Bardonecchio, 20, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164, 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ferrarsina » sciroppo, nella confezione flacone da g 200, registrata al n. 10097 in data 11 dicembre 1956 a nome della ditta Laboratori biochimici riuniti Borio Farneti S.r.l. di Torino.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Torino è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(1827)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1975.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Agrigento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 390 del 1° marzo 1973 con cui l'amministrazione provinciale di Agrigento ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada esterna « Caldare » che congiunge il comune di Grotte con la strada provinciale Favara-Racalmuto, dell'estesa di chilometri 2 + 000;

Visto il voto n. 713 del 12 novembre 1974 col quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse dell'estesa di km 2 + 000 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(1775)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1975.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Cagliari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 99 del 21 aprile 1969 con cui l'amministrazione provinciale di Cagliari ha chiesto la classificazione tra le provinciali della « strada provinciale n. 74 - S. Pietro a Mare » dell'estesa di km 2 + 000;

Visto il voto n. 587 del 10 settembre 1974 con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse della stessa di km 2 + 000 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(1777)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1975.

Norme aggiuntive dell'art. 3, primo comma, dei decreti ministeriali 15 gennaio 1974 e 11 settembre 1974, riguardanti l'integrazione di prezzo per l'olio d'oliva di produzione 1973-74 e 1974-75.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i propri decreti 15 gennaio 1974 ed 11 settembre 1974, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 26 gennaio 1974 e n. 243 del 18 settembre 1974, recanti disposizioni relative all'integrazione di prezzo per l'olio d'oliva e di sansa di produzione 1973-74 il primo, e di produzione 1974-75 il secondo;

Visto in particolare l'art. 3, primo comma, di entrambi i decreti, secondo cui è fatto obbligo al produttore olivicolo di allegare alla domanda di integrazione di prezzo, per l'olio di pressione venduto, una copia della fattura I.V.A. emessa o dell'autofattura ricevuta o, nei casi in cui non ricorre l'obbligo della fatturazione, una dichiarazione attestante la quantità di olio venduta e le generalità dell'acquirente e, per l'olio non venduto, l'indicazione del luogo ove il prodotto è immagazzinato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, quale risulta dalle modifiche apportatevi dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, secondo cui le cessioni di olio di oliva non sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto quando sono effettuate da produttori agricoli sul luogo di produzione o in forma ambulante a soggetti che non acquistano l'olio per l'esercizio di una impresa ma per il loro personale consumo;

Considerato che dette cessioni vengono, in genere, effettuate per quantità di olio che, in complesso, non superano in una intera campagna 40 quintali per ciascun produttore;

Considerato, altresì, che le cessioni di olio da produttori olivicoli a soggetti che esercitano attività imprenditoriale nel settore dell'olio d'oliva vengono, in genere, effettuate per quantità superiori ai predetti 40 quintali;

Ravvisata l'opportunità, ai fini di snellire l'istruttoria delle relative pratiche, di esonerare i produttori olivicoli che presentano domanda d'integrazione di prezzo per quantità fino a 40 quintali di produrre la documentazione indicata nell'art. 3, primo comma, dei citati decreti;

Decreta:

Art. 1.

Per le domande d'integrazione di prezzo per l'olio d'oliva di pressione di produzione 1973-74 e 1974-75 la disposizione dell'art. 3, primo comma, dei decreti ministeriali 15 gennaio 1974 e 11 settembre 1974, citati in premessa, si applica limitatamente alle domande di integrazione per quantitativi di olio d'oliva che superano i 40 quintali.

Art. 2.

Le domande d'integrazione di prezzo per l'olio di produzione 1973-74 e quelle della campagna 1974-75, presentate a tutto il 31 marzo 1975 per quantità eccedenti i 40 quintali, potranno essere completate della documentazione eventualmente mancante entro i termini fissati dagli uffici istruttori.

Roma, addì 6 marzo 1975

Il Ministro: MARCORA

(2156)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Mantova

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 25 febbraio 1975, n. 396, è stata riconosciuta la natura giuridica del consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Mantova « CO.DI.MA », con sede sociale in Mantova, piazza Martiri di Belfiore n. 7, ed è stato approvato, con modificazioni, lo statuto consortile dell'ente medesimo.

(1932)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « Idrea »

Con decreto 14 febbraio 1975, n. 1520, la Società p. a. Fonti S. Martino, in Transacqua (Trento), è stata autorizzata ad apportare modifiche alle etichette che contrassegnano i recipienti dell'acqua minerale nazionale « Idrea » di cui a decreto ministeriale 27 maggio 1972, n. 1275.

La stessa società è stata inoltre autorizzata a contrassegnare i recipienti, sia per l'acqua imbottigliata come sgorga dalla sorgente che addizionata di gas acido carbonico, con stampati accessori.

(1913)

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « Evian Cachat »

Con decreto 6 febbraio 1975, n. 1518, la Société anonyme des eaux minérales d'Evian, rappresentata in Italia dalla S.p.a. Sitra Evian italiana, in Roma, largo Valtournance, 3, è stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale naturale francese denominata « Evian Cachat » di cui ai decreti ministeriali 30 luglio 1962, n. 692 e 18 settembre 1972, n. 1314.

(1914)

Rinnovo dell'autorizzazione alla vendita in recipienti di materiale plastico dell'acqua minerale « Evian Cachat »

Con decreto 6 febbraio 1975, n. 1519, la Société anonyme des eaux minerales d'Evian, rappresentata in Italia della S.p.a. Sitra Evian italiana, in Roma, largo Valtournance, 3, è stata autorizzata a continuare la vendita, per uso di bevanda, della acqua minerale naturale estera « Evian Cachat » in recipienti di materiale plastico (plastica *B* 1 e plastica *B* 2) della capacità di 1500 millilitri, di cui ai decreti ministeriali 18 agosto 1971, n. 1171, 13 luglio 1972, n. 1300, 18 settembre 1972, n. 1314, 11 agosto 1973, n. 1404 e 15 febbraio 1974, n. 1450.

La società suddetta è stata autorizzata fino al 30 settembre 1975.

(1915)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di S. Angelo di Brolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1975, il comune di S. Angelo di Brolo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1456/M)

Autorizzazione alla provincia di Siena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1975, la provincia di Siena viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.322.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1458/M)

Autorizzazione al comune di Torre de' Passeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Torre de' Passeri (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.595.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1403/M)

Autorizzazione al comune di Picciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Picciano (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.965.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1404/M)

Autorizzazione al comune di Moscufo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Moscufo (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.775.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1405/M)

Autorizzazione al comune di Montebello di Bertona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Montebello di Bertona (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.370.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1406/M)

Autorizzazione al comune di Elice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Elice (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.432.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1407/M)

Autorizzazione al comune di Cugnoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Cugnoli (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.533.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1408/M)

Autorizzazione al comune di Collecorvino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Collecorvino (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.451.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1409/M)

Autorizzazione al comune di Carpineto della Nora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Carpineto della Nora (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1410/M)

Autorizzazione al comune di Salle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Salle (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.679.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1411/M)

Autorizzazione al comune di Bolognano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Bolognano (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.761.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1412/M)

Autorizzazione al comune di Abbateggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Abbateggio (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.022.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1413/M)

Autorizzazione al comune di Miglionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Miglionico (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 123.398.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1414/M)

Autorizzazione al comune di Calciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Calciano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.682.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1415/M)

Autorizzazione al comune di Zollino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Zollino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.423.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1416/M)

Autorizzazione al comune di Soleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Soleto (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.135.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1417/M)

Autorizzazione al comune di San Marco Argentano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di San Marco Argentano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 173.077.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1418/M)

Autorizzazione al comune di Rocca Santa Maria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Rocca Santa Maria (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.268.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1419/M)

Autorizzazione al comune di Mosciano Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Mosciano Sant'Angelo (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 115.578.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1420/M)

Autorizzazione al comune di Montorio al Vomano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Montorio al Vomano (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 116.381.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1421/M)

Autorizzazione al comune di Colledara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Colledara (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.640.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1422/M)

Autorizzazione al comune di Cellino Attanasio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Cellino Attanasio (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.485.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1423/M)

Autorizzazione al comune di Castelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Castelli (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.365.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1424/M)

Autorizzazione al comune di Canzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Canzano (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.833.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1425/M)

Autorizzazione al comune di Terranova Sappo Minulio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Terranova Sappo Minulio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.899.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1426/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata del Bianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Sant'Agata del Bianco (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.002.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1427/M)

Autorizzazione al comune di San Roberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di San Roberto (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.696.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1428/M)

Autorizzazione al comune di Bovalino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Bovalino (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 267.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1429/M)

Autorizzazione al comune di Agnana Calabra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Agnana Calabra (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.175.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1430/M)

Autorizzazione al comune di Sarconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Sarconi (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.380.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1431/M)

Autorizzazione al comune di Corleto Perticara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Corleto Perticara (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.824.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1432/M)

Autorizzazione al comune di Villa Celiera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Villa Celiera (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.596.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1433/M)

Autorizzazione al comune di Vicoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Vicoli (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1434/M)

Autorizzazione al comune di Turrivalignani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Turrivalignani (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.230.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1435/M)

Autorizzazione al comune di San Donato di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di San Donato di Lecce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.317.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1436/M)

Autorizzazione al comune di San Cesario di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di San Cesario di Lecce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1437/M)

Autorizzazione al comune di Melpignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Melpignano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.405.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1438/M)

Autorizzazione al comune di Andrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Andrano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.046.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1439/M)

Autorizzazione al comune di San Pio delle Camere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di San Pio delle Camere (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.820.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1440/M)

Autorizzazione al comune di Diso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Diso (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.442.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1441/M)

Autorizzazione al comune di Montereale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Montereale (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.688.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1442/M)

Autorizzazione al comune di Caporciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Caporciano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.187.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1443/M)

Autorizzazione al comune di Barrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Barrea (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.446.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1444/M)

Autorizzazione al comune di Biancavilla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1975, il comune di Biancavilla (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 231.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1445/M)

Autorizzazione al comune di Belpasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1975, il comune di Belpasso (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 128.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1446/M)

Autorizzazione al comune di Butera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1975, il comune di Butera (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 248.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1447/M)

Autorizzazione al comune di Vizzini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1975, il comune di Vizzini (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 253.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1448/M)

Autorizzazione al comune di Viagrande ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1975, il comune di Viagrande (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1449/M)

Autorizzazione al comune di Trecastagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1975, il comune di Trecastagni (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1450/M)

Autorizzazione al comune di S. Alfio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1975, il comune di S. Alfio (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1452/M)

Autorizzazione al comune di Castel di Iudica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1975, il comune di Castel di Iudica (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1453/M)

Autorizzazione al comune di Camporotondo Etneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1975, il comune di Camporotondo Etneo (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1454/M)

Autorizzazione al comune di Calatabiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1975, il comune di Calatabiano (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1455/M)

Autorizzazione al comune di Scordia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1975, il comune di Scordia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 153.790.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1451/M)

Autorizzazione al comune di Tortona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1975, il comune di Tortona (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 178.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1457/M)

Autorizzazione al comune di Noto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1975, il comune di Noto (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.162.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1459)

Autorizzazione al comune di Marano di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1975, il comune di Marano di Napoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 174.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1460/M)

Autorizzazione al comune di Sassuolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1975, il comune di Sassuolo (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1461/M)

Autorizzazione al comune di Castellana Sicula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1975, il comune di Castellana Sicula (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1462/M)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 7, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 21 maggio 1969 dal sig. Campagnano Vasco, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 553-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1973)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 114, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 14 ottobre 1969 dal sig. Bomben Giustino, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 5134-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1975)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 107, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 10 ottobre 1969 dal sig. Cuk Adrijan, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 6556-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1977)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 121, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 23 ottobre 1969 dalla sig.ra Krsanac Zora, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 5895-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1978)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 54, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 20 novembre 1969 dalla sig.ra Chesac Lucija, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 8151-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1957)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 55, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 15 dicembre 1969 dalla signora Buletic Oliva vedova Kutic, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 4791-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1958)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 118, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 5 dicembre 1969 dal sig. Bozo Sergo, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, numero 4784-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1974)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 3, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 31 ottobre 1969 dalla signora Mohovich Lijuba nata Sandalj, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 7441-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1980)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 47

Corso dei cambi del 10 marzo 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	636,65	634,65	636,80	636,65	636,65	636,60	636,60	634,65	636,65	636,60
Dollaro canadese	636,35	636,35	636,70	636,35	636,52	636,30	636,30	636,35	636,35	636,35
Franco svizzero .	256,65	256,65	257,20	256,65	256,92	256,60	256,75	256,65	256,65	256,60
Corona danese	115,50	115,50	115,80	115,50	115,36	115,50	115,60	115,50	115,50	115,50
Corona norvegese .	127,90	127,90	128,20	127,90	127,94	127,80	128,05	127,90	127,90	127,90
Corona svedese .	161,05	161,05	161,50	161,05	161,07	160,95	161,09	161,05	161,05	161 —
Fiorino olandese	265,58	265,58	265,65	265,58	265,38	265,55	265,75	265,58	265,50	265,55
Franco belga .	18,38	18,38	18,39	18,38	18,382	18,36	18,385	18,38	18,38	18,35
Franco francese . .	150,22	150,22	149,70	150,22	150,41	150,20	150,30	150,22	150,22	150,20
Lira sterlina . .	1529,50	1529,50	1531,50	1529,50	1529,86	1529,50	1530,15	1529,50	1529,50	1529,50
Marco germanico .	272,80	272,80	273,40	272,80	272,71	272,80	272,78	272 —	272,80	272,80
Scellino austriaco	38,50	38,50	38,50	38,50	38,47	38,50	38,50	38,50	38,50	38,50
Escudo portoghese .	26,33	26,33	26,29	26,33	26,03	26,30	26,29	26,33	26,33	26,30
Peseta spagnola .	11,3775	11,3775	11,40	11,3775	11,382	11,35	11,39	11,3775	11,37	11,35
Yen giapponese . .	2,227	2,227	2,24	2,227	2,223	2,24	2,225	2,227	2,27	2,25

Media dei titoli del 10 marzo 1975

Titolo	
Rendita 5 % 1935	97,375
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,900
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,100
» 5 % (Ricostruzione) .	96,900
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,675
» 5 % (Città di Trieste) . .	92,825
» 5 % (Beni esteri)	90,950
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,200
» 5,50 % » » 1968-83	81,725
» 5,50 % » » 1969-84	82,025
» 6 % » » 1970-85	84,875
» 6 % » » 1971-86	84,325
» 6 % » » 1972-87 .	83,400
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	100,35
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976 . . .	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	99,375
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,300
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	91,475
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86,350
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	87,575
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	85,275
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,650
» poliennali 7 % 1978 . . .	85,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 marzo 1975

Valuta	
Dollaro USA	636,625
Dollaro canadese	636,325
Franco svizzero	256,70
Corona danese	115,55
Corona norvegese	127,975
Corona svedese	161,07
Fiorino olandese	265,665
Franco belga	18,382
Franco francese	150,26
Lira sterlina	1529,825
Marco germanico	272,79
Scellino austriaco	38,50
Escudo portoghese	26,31
Peseta spagnola	11,384
Yen giapponese	2,226

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a sei posti di ispettore in prova fra laureati in matematica, scienze della informazione, scienze statistiche ed attuariali ed economia e commercio.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente la integrazione all'organico del personale ferroviario, l'assunzione oltre organico e la sistemazione di lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo;

Vista la relazione della Direzione generale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.3/41414 del 29 luglio 1974;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 28 del 30 luglio 1974;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a sei posti di ispettore in prova, nei ruoli del personale direttivo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso di una delle seguenti lauree, con esclusione di ogni altro tipo:

matematica;
scienze dell'informazione;
scienze statistiche ed attuariali;
economia e commercio.

Ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono altresì ammessi a partecipare al concorso, prescindendo dal possesso del titolo di studio richiesto, gli impiegati della carriera di concetto e corrispondenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con qualifica di segretario superiore di 1ª classe o equiparata, nonchè di segretario superiore o equiparata con almeno 5 anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere prodotte, senza alcun tramite, alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (servizio personale - concorsi), piazza della Croce Rossa, 00100 Roma, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato dopo la scadenza del termine perentorio stabilito al primo comma del presente articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio corrispondenza della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sara ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite (riportati al successivo art. 4);

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) la laurea posseduta, con l'esatta indicazione dell'università presso la quale è stata conseguita e della relativa data di conseguimento;

6) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato, e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso;

9) le prove facoltative sulle lingue estere (francese, inglese e tedesco) cui intendono partecipare. Per tali prove sarà tenuto conto anche di eventuali richieste separate dalla domanda, ma soltanto se perverranno entro il termine perentorio di cui al primo comma del presente articolo.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi o a causa di forza maggiore, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio e per i militari alle armi quello del comandante di compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate al comma quinto del presente articolo, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema di domanda allegato al presente bando.

Pertanto, in mancanza dell'indicazione anche di uno soltanto di detti requisiti, la domanda non verrà presa in considerazione; analogamente, la domanda priva della prescritta autenticazione della firma non verrà accolta.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) requisito di cui al precedente art. 2;

2) l'età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti (tale limite non potrà in alcun caso superare gli anni 40).

Il suddetto limite di 30 anni di età è elevato:

A) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari: di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente;

B) per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare: di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria;

C) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali: del periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944;

D) di 2 anni per i coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

E) di 5 anni per:

partigiani combattenti e cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

addetti per almeno novanta giorni in lavori di bonifica dei campi minati ed al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine in condizioni particolarmente rischiose;

cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

personale militare che per conto dell'O.N.U. abbia prestato servizio in zone d'intervento indicate con decreto del Ministro per la difesa;

profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati sino al 31 marzo 1950;

profughi dai territori esteri e quelli dai territori sui quali, a seguito del trattato di pace, è cessata la sovranità italiana;

profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

profughi dall'Egitto, Tunisia o Tangeri;

profughi dall'Algeria o da altri paesi africani che saranno costretti a rimpatriare in situazioni eccezionali;

F) a 40 anni per:

coloro i quali abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

personale licenziato da enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

G) si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato.

I benefici di cui alle lettere *A*), *B*), C), *D*) ed *E*) che precedono si cumulano fra loro purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età (art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3); non si cumulano fra loro gli aumenti spettanti alle categorie di cui alla precedente lettera *E*).

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono;

3) la cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) il godimento dei diritti politici;

5) regolare condotta morale e civile. Tale requisito sarà accertato d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

6) non aver riportato condanne penali;

7) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero aver adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

8) i requisiti fisici e psichici richiesti dalla natura del servizio da svolgere, come specificato al successivo art. 14, previsti dal decreto ministeriale 19 giugno 1973, n. 10688, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti alla assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a norma dell'art. 5 dello stato giuridico del personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dei trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla commissione esaminatrice potranno essere aggregati membri aggiunti per l'esame facoltativo nelle lingue estere.

Il provvedimento di nomina da parte del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

Programma di esame - Prove - Valutazione

Gli esami consisteranno in prove obbligatorie (una scritta e una orale) e facoltative nelle lingue estere (francese, inglese, tedesco), come dal programma appresso indicato.

PROVE OBBLIGATORIE

La prova scritta consisterà in una serie di domande, unica per tutti i candidati, concernenti tutte le materie indicate nel programma di esame.

La prova orale verterà sulle materie dello stesso programma di esame.

Programma di esame per le prove scritta e orale

1) Matematica:

a) Algebra:

Operazioni fondamentali sugli insiemi - Strutture algebriche - Vettori - Matrici - Determinanti - Sistemi di equazioni lineari.

b) Analisi matematica:

Successioni - Serie - Criteri di convergenza - Limiti - Confronto di infinitesimi e infiniti - Funzioni elementari - Continuità - Uniforme continuità - Derivate e differenziali delle funzioni reali di variabile reale - Regole di derivazione - Derivazione delle funzioni composte - Derivate successive - Sviluppi in serie - Formula di Taylor - Punti di crescenza, di decrescenza, di massimo e minimo relativo di una funzione - Integrale indefinito di una funzione di variabile reale - Procedimenti elementari di integrazione - Integrali definiti - Integrali impropri - Cenni sulle equazioni differenziali.

c) Geometria analitica:

Coordinate cartesiane e polari - Rappresentazione analitica delle linee piane - Rette - Fasci di rette - Piano e retta nello spazio - Cenni sulle curve e superfici di secondo ordine.

d) Analisi numerica:

Cenni su: Approssimazione di funzioni - Metodi di integrazione - Sviluppi in serie - Soluzioni di problemi di algebra lineare.

2) Statistica:

a) Statistica matematica:

Probabilità - Probabilità condizionali - Formune di Bayes - Variabili aleatorie - Leggi di distribuzione - Funzione di ripartizione - Integrazione delle variabili aleatorie - Momenti delle variabili aleatorie - Probabilità su insiemi finiti - Calcolo combinatorio - Leggi di distribuzione delle principali variabili aleatorie su insiemi finiti o numerabili (legge binomiale, legge di Poisson, legge di Pascal) - Leggi di distribuzione delle principali variabili aleatorie assolutamente continue (rettangolare, esponenziale, normale, legge gamma, legge « t », legge « chi^2 », legge « F ») - Variabili aleatorie K - Dimensionali - Leggi marginali - Speranza matematica condizionale - Leggi condizionali - Regressione lineare.

b) Teoria dei campioni:

Media, varianza e principali funzioni campionarie - Campionamento da popolazioni finite - Proprietà di convergenza - Distribuzioni asintotiche.

c) Metodologia:

Analisi e interpretazione delle distribuzioni osservate - Scelta dei modelli di interpolazione - Tecniche di interpolazione delle distribuzioni osservate - Metodi di prova della bontà di adattamento.

3) Linguaggi di programmazione - Assemblatori - Compilatori - Sistemi operativi:

a) Linguaggi di programmazione:

Si richiede la conoscenza pratica di almeno un linguaggio di programmazione - Il colloquio consisterà nella interpreta-

zione e commento di programmi e brani di programma predisposto o nella predisposizione di un breve programma.

b) Assemblatori:

Funzioni generali - Programmi e sottoprogrammi - Rilocabilità di programmi, macro-istruzioni, tecniche di assemblaggio.

c) Compilatori:

Schema generale - Rappresentazioni di strutture dati.

d) Sistemi operativi:

Funzione di un sistema operativo - Traduzione dei programmi - Caricamento di programmi - Gestione e controllo dei lavori - Organizzazione di archivi a dischi - Ripartizione delle risorse di un elaboratore - Virtualità dei sistemi di memoria - Multiprogrammazione - Time sharing.

4) Metodi della ricerca operativa:

Caratteristiche generali della ricerca operativa; sue possibilità e suoi limiti - Problema generale delle decisioni in condizioni di certezza, di incertezza, di competizione - Misura statistica dei fenomeni nei problemi di ricerca operativa - Metodi analitici di ottimizzazione - Problemi di massimo e minimo - Massimi e minimi vincolati - Applicazioni del calcolo delle variazioni - La programmazione lineare: fondamenti matematici; tecniche di calcolo; metodo del simplesso; applicazioni generali; il problema dei trasporti - Cenni sulla programmazione non lineare - Problemi di assegnazione - Cenni sulla programmazione convessa e la programmazione dinamica - Cenni sulla teoria dei grafi.

Teorie delle file d'attesa: generalità; caso degli arrivi poissoniani e dei tempi di servizio esponenziali: applicazioni al caso di una sola stazione e di più stazioni - Modelli di manutenzione e di sostituzione: probabilità di danno, leggi statistiche di durata; affidabilità - Problemi di stoccaggio: generalità - Metodi di simulazione: applicazioni - Cenni sulla teoria dei giochi.

PROVE FACOLTATIVE

Le prove facoltative di lingue estere (francese, inglese e tedesco), consistono nella traduzione scritta dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla commissione, nonchè in un colloquio atto a provare il grado di conoscenza delle lingue prescelte.

Alle prove saranno sottoposti soltanto i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria e si svolgeranno contemporaneamente a quest'ultima.

VALUTAZIONE PROVE

Per ciascuna prova la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10 (dieci).

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una votazione non inferiore a sette punti su dieci nella prova scritta.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Con la convocazione a sostenere la prova orale, ai candidati sarà comunicato il voto riportato nella prova scritta.

Per gli esami facoltativi la commissione disporrà per ciascuna delle lingue estere di punti 0,50 per la prova scritta e punti 0,50 per la prova orale.

Detti esami facoltativi si intendono superati solo se il concorrente avrà ottenuto almeno la puntazione di 0,25 per la prova scritta e 0,25 per quella orale.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716, e successive modifiche, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Art. 8.

Diario della prova scritta, comunicazioni e documenti d'identità

I concorrenti riceveranno apposita credenziale circa la data e la sede in cui avrà luogo la prova scritta, data e sede che saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Tuttavia, in dipendenza di disguidi postali o per altre cause, i candidati dovranno nel loro interesse seguire la pubblicazione del diario che verrà tempestivamente fatta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria, ovvero libretto ferroviario;

tessera militare con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

Titoli di merito

La commissione esaminatrice disporrà di 5 punti per la valutazione del punteggio riportato nell'esame di laurea così ripartiti:

0,05 per ogni punto oltre l'80/110 e fino al 90/110 compreso;

0,10 per ogni punto oltre il 90/110 e fino al 100/110 compreso;

0,20 per ogni punto oltre il 100/110 e fino al 105/110 compreso;

0,40 per ogni punto oltre il 105/110 e fino al 110/110 compreso;

0,50 per il conseguimento della lode.

Nei punteggi ottenuti per trasformazione di voti dati in base diversa da 110, le frazioni di punto sono valutate, e per un punto intero, solo se superiori a 0,5.

Art. 10.

Formulazione della graduatoria di merito

Al fine della formulazione della graduatoria di merito, i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti indicati al successivo art. 11.

I documenti di cui sopra si considereranno prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dall'autorità competente, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti; i documenti in questione debbono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non in regola con le disposizioni di cui al comma precedente e, pertanto, gli stessi non verranno presi in alcuna considerazione.

Tutti i requisiti che danno titolo alla preferenza a parità di punteggio complessivo e alla riserva di posti devono essere posseduti entro la data del giorno precedente a quello che sarà stabilito per l'inizio delle sedute della commissione esaminatrice per l'espletamento della prova orale.

La graduatoria di merito verrà compilata sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando i voti riportati nelle prove scritta e orale, quelli eventualmente riportati in ciascuna prova facoltativa nonchè il punteggio attribuito per la valutazione del diploma di laurea, e, in caso di parità di votazione complessiva, sulla base dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, di cui al successivo art. 11.

Art. 11.

Titoli preferenza e riserva posti

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nello ordine di merito della graduatoria i candidati che dimostrino con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 10, di appartenere alle seguenti categorie:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) coloro che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione della scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);
13) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
16) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
20) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
21) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
22) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
23) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
24) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli, la precedenza sarà determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;
c) dall'età.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge relative ai posti da riservare ai concorrenti che rivestono le qualifiche di:

1) invalidi di guerra, militari e civili;
2) ex combattenti e categorie assimilate;
3) profughi;
4) invalidi per servizio;
5) invalidi per lavoro;
6) invalidi civili;
7) orfani e vedove di caduti in guerra o per cause di servizio;
8) orfani e vedove di caduti sul lavoro;
9) capi di famiglie numerose.

Un sesto dei posti è riservato, ai sensi del primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con qualifica di segretario superiore di 1ª classe o equiparata, nonchè di segretario superiore o equiparata con almeno 5 anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del prescritto titolo di studio di cui al precedente art. 2.

Art. 12.

Approvazione graduatorie

Il Ministro per i trasporti, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso approverà con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame nonchè quelle dei vincitori del concorso e degli idonei dopo i vincitori.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Azienda a produrre, anche a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal ricevimento dell'invito, pena la decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età stabilito al precedente art. 4 devono presentare i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevamento del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano stati presentati come titolo di precedenza o di preferenza;

b) certificato di cittadinanza italiana in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale in carta bollata. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma;

e) diploma originale o copia notarile di una delle lauree, richieste per la partecipazione al concorso, in carta bollata. E' ammessa la presentazione di copie fotografiche purchè in regola con il bollo e debitamente autenticate nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

f) certificato di eseguito accertamento del sangue per la lue in esecuzione alle norme della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il certificato per essere valido deve essere stato rilasciato non oltre 6 mesi prima della presentazione;

g) uno dei seguenti documenti militari in bollo comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare (o stato di servizio per gli ufficiali) se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo;

militare in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perchè ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi;

2) certificato di esito di leva, se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva, se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono, per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo dovranno presentare, sempre nel termine perentorio di 30 giorni anzidetto, una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, il diploma di laurea richiesto per la partecipazione al concorso nonchè un'attestazione, in bollo, rilasciata dall'amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il solo diploma di laurea richiesto per la partecipazione al concorso anche nel caso che lo stesso sia stato già presentato per altri motivi agli impianti dell'Azienda.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità determina la decadenza dal diritto all'assunzione.

Art. 14.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di ispettore.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 14/10 complessivamente; è ammessa correzione con lenti sferiche + 4D ovvero — 5D (purchè la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a 3

diottrie) e con lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate, purchè la correzione sia efficace e tollerata;

campo visivo normale;

senso cromatico normale;

udito: voce afona percepita alla distanza di metri 8 complessivamente e a non meno di metri 2 dall'orecchio peggiore;

statura minima metri 1,50.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre, in carta legale, istanza di visita d'appello; l'istanza, eventualmente corredata di certificato medico, dovrà essere fatta pervenire, a cura degli interessati, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della notifica, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi) - Piazza della Croce Rossa - 00100 Roma, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato. Detto servizio, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti, o che avendovi riportato esito negativo risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nell'art. 8.

Art. 15.

Assunzione e nomina in prova

Gli aventi titolo all'assunzione saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore.

La nomina a stabile è subordinata, salvo l'esenzione totale o parziale di cui alla delibera del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato n. 108 del 12 dicembre 1967, al compimento con esito positivo del prescritto periodo di prova, con eventuale frequenza di corsi di formazione professionale.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1974

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1975
Registro n. 66 *Trasporti, foglio n.* 40

ALLEGATO A

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi) - Piazza della Croce Rossa - 00100 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . .
(cognome e nome)

. . . .
(data e luogo di nascita)

. . .
domicilio per ogni comunicazione (via, n., presso, c.a.p., città, provincia)

Il sottoscritto . . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a sei posti di ispettore in prova fra laureati in matematica, scienze dell'informazione, scienze statistiche ed attuariali ed economia e commercio, indetto con decreti ministeriali 7669 e 95 rispettivamente del 1° agosto 1974 e del 5 febbraio 1975, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio dichiarato.

Inoltre dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto alla elevazione del limite di età . . . . (indicare l'eventuale appartenenza alle categorie di cui all'art. 4 del decreto);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative); di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito il . . . . . . presso la Università di . . . . .;

di aver soddisfatto agli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel programma del concorso;

chiede di sostenere le seguenti prove facoltative (vedi articoli 3 e 7 del decreto) . . . .

Data, ...

Firma . . . .
(da autenticare da parte di una delle autorità previste dall'art. 3 del decreto)

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modulo.

Le donne coniugate dovranno aggiungere al proprio cognome e nome anche il cognome del coniuge.

(2151)

Modificazioni al decreto ministeriale 1° agosto 1974, relativo al concorso pubblico, per esami e per titoli, a sei posti di ispettore in prova fra laureati in matematica, scienze dell'informazione, scienze statistiche ed attuariali ed economia e commercio.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente la integrazione all'organico del personale ferroviario, l'assunzione oltre organico e la sistemazione di lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.2/12104 del 21 gennaio 1975;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 10 del decreto ministeriale n. 7669 del 1° agosto 1974 è modificato come segue:

Formulazione della graduatoria di merito

Al fine della formulazione della graduatoria di merito, i concorrenti che abbiano superato le prove obbligatorie di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, gli eventuali titoli di merito di cui al precedente art. 9, nonchè quelli di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti di cui al successivo art. 11.

I documenti di cui sopra si considereranno prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dall'autorità competente, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non in regola con le disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione debbono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

La graduatoria di merito verrà compilata sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando il voto riportato nella prova scritta, quello riportato nella prova orale, quelli eventualmente riportati in ciascuna prova facoltativa nonchè il punteggio attribuito per la valutazione complessiva, sulla base dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, di cui al successivo art. 11.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 febbraio 1975

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1975
Registro n. 66 *Trasporti, foglio n.* 43

(2152)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione delle relazioni delle commissioni giudicatrici di alcuni concorsi riservati, per soli titoli, a cattedre e a posti di insegnante d'arte applicata negli istituti statali d'arte.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 26-27 del 27 giugno-4 luglio 1974 del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione sono state pubblicate le relazioni finali delle commissioni giudicatrici e i risultati dei seguenti concorsi riservati, per soli titoli, a cattedre e a posti di insegnante d'arte applicata negli istituti statali d'arte, ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 359:

decorazione pittorica, decorazione pittorica (su tela e su stoffa) . . .;
lavorazione artistica del corallo con la direzione dei laboratori . . .;
scenotecnica con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale;
oreficeria con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale
incisione litografica con la direzione del laboratorio . . .;
decorazione dei rivestimenti ceramici edilizi;
fotografia artistica con la direzione dei relativi laboratori;
formatura dei modelli in gesso;
foggiatura della porcellana;
decorazione del gres.

(2070)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. **6.**

Interventi per la forestazione nel territorio regionale, con particolare riferimento al territorio montano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 25 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna, con la presente legge, si propone:

a) di incrementare la superficie dei terreni boscati, di migliorare i boschi esistenti, di favorire la espansione e il miglioramento dei pascoli montani, di proseguire l'opera di sistemazione idraulico-forestale nel territorio regionale, con particolare riferimento alle zone classificate montane;

b) di incoraggiare l'attuazione di nuovi impianti di specie legnose a rapido accrescimento;

c) di aumentare l'occupazione dei lavoratori forestali e di migliorare le condizioni di vita e di sicurezza delle popolazioni rurali delle zone montane.

Gli interventi previsti dalla presente legge saranno realizzati, nel quadro della programmazione regionale, in armonia con i programmi predisposti dalle province e sulla base delle scelte previste nei piani di sviluppo o nei programmi annuali delle comunità montane.

Art. 2.

L'amministrazione regionale è autorizzata a provvedere:

a) all'ampliamento, mediante l'acquisto di terreni, ed al miglioramento del patrimonio forestale regionale;

b) al miglioramento dei demani forestali degli enti locali;

c) al miglioramento delle proprietà agro-silvo-pastorali a fini pubblici e collettivi;

d) agli interventi pubblici nei terreni classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e in quelli sottoposti a disciplina vincolistica ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

I miglioramenti e gli interventi, di cui al comma precedente, riguardano la sistemazione idraulico-forestale dei terreni, il rimboschimento o la ricostituzione boschiva di essi, nonchè la costituzione ed il miglioramento di pascoli montani.

Gli oneri di progettazione e di attuazione degli interventi suddetti sono a totale carico della Regione.

Alla realizzazione degli interventi, di cui al presente articolo, si provvede direttamente oppure mediante concessione. In entrambi i casi, quando la esecuzione di lavori viene affidata a terzi, dovrà essere data preferenza, a parità di condizioni, alle cooperative di lavoratori forestali esistenti nell'ambito di ciascun territorio provinciale.

La Regione è autorizzata ad acquistare terreni nudi, cespugliati o boscati allo scopo di destinarli alla formazione di parchi, riserve naturali o per provvedere al loro miglioramento e alla razionale gestione sia a fini sociali che produttivi.

La Regione può assicurarsi la disponibilità dei terreni sopra indicati anche mediante affitto a lungo termine per periodi in ogni caso non inferiori ad anni 20.

In applicazione dell'art. 9, secondo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, la Regione è autorizzata a procedere allo esproprio, con le modalità e le procedure previste dall'art. 9 e seguenti della legge 22 ottobre 1971, n. 865, così come disposto dal decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1974, n. 247.

Art. 3.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare fondi alle comunità montane ai fini della concessione di contributi in favore delle aziende speciali consorziali tra enti locali ed altri enti, per la gestione e la custodia dei beni silvo-pastorali. Tali contributi non possono superare il 90 % delle spese ordinarie e di istituto indicate nei bilanci di previsione approvati.

L'amministrazione regionale è altresì autorizzata ad assegnare fondi alle comunità montane, per la redazione dei piani economici e di razionale gestione delle proprietà forestali pubbliche e collettive, nella misura massima del 100 % della spesa ritenuta ammissibile.

Per la redazione dei piani suddetti, le comunità montane possono avvalersi degli uffici periferici regionali.

In attuazione dell'art. 4 della legge regionale 25 maggio 1974, n. 18, la Regione concorre alle spese di primo impianto di ciascuna azienda speciale consorziale di nuova istituzione con la concessione di un contributo *una tantum* di L. 20.000.000.

Art. 4.

Per l'attuazione di nuovi impianti di specie legnose a rapido accrescimento, comprese le conifere, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a concedere, in favore di aziende singole o associate e di cooperative di conduzione terreni, un contributo in conto capitale nella misura massima del 30 % della spesa ritenuta ammissibile, elevata fino al 40 % nelle zone vincolate o vincolabili di collina e di montagna ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 5.

I contributi previsti dall'art. 1 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20, modificato dall'art. 1 della legge regionale 25 gennaio 1974, n. 7, ai fini del potenziamento dell'assistenza tecnica a coltivatori diretti associati ed a cooperative di conduzione, potranno essere concessi, nella stessa misura e con le stesse modalità, alle cooperative di lavoratori forestali, per consentire il potenziamento della loro organizzazione tecnica.

Art. 6.

La Regione è autorizzata a provvedere:

a) alla propaganda forestale; all'assistenza e propaganda intese alla estinzione degli incendi boschivi;

b) alla manutenzione delle opere di bonifica montana e di quelle di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani in diretta esecuzione o in concessione ai consorzi di bonifica montana e ad altri enti;

c) ai vivai forestali;

d) ad interventi di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi.

Art. 7.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi aggiuntivi in conto capitale a enti pubblici o a privati per la realizzazione di opere di rimboschimento che siano ammesse a fruire di contributi della C.E.E. e dello Stato, con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa comunitaria.

L'erogazione dei contributi aggiuntivi, di cui al primo comma del presente articolo, è subordinata all'emanazione di appositi provvedimenti legislativi regionali di finanziamento.

Art. 8.

Gli interventi di cui all'art. 2 della presente legge sono attuati sulla base di programmi annuali approvati dal consiglio regionale.

Il programma di ampliamento del demanio forestale regionale, di cui all'art. 2, lettera *a*), della presente legge, e di acquisizione dei terreni ai sensi dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, è predisposto dalla giunta regionale sulla base delle proposte formulate dall'azienda regionale delle foreste e sulla base degli obiettivi fissati nei piani o nei programmi delle comunità montane, del circondario di Rimini, per i territori di rispettiva competenza, e, per la residua parte del territorio, delle province.

Nei territori classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, i programmi di intervento di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) dell'art. 2 della presente legge sono predisposti dalle comunità montane, che li inseriscono nei programmi-stralcio annuali di cui all'art. 17 della legge regionale 17 agosto 1973, n. 30. Alle province spettano i compiti di coordinamento e la facoltà di formulare pareri in analogia a quanto stabilito dagli articoli 17 e 20 della stessa legge regionale.

Nel restante territorio, i programmi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 2 della presente legge, sono predisposti dalle province e dal circondario di Rimini per il territorio di sua competenza, d'intesa con gli enti interessati.

Per gli adempimenti tecnici connessi alla formazione di tali programmi le comunità montane, il circondario di Rimini e le province possono avvalersi degli uffici periferici regionali.

I fondi stanziati dalla presente legge per i contributi di cui all'art. 3, sono ripartiti dalla Regione tra le comunità montane interessate sulla base dei programmi previsti dall'art. 17 della legge regionale n. 30 del 17 agosto 1973.

Gli interventi di cui alla lettera *b*) dell'art. 6 sono attuati in base a programmi annuali predisposti dalla giunta e approvati dal consiglio regionale.

Sugli interventi previsti dall'art. 4 della presente legge hanno facoltà di esprimere parere, per il territorio di rispettiva competenza, le comunità montane, il circondario di Rimini e, per la residua parte del territorio, le province.

Le comunità montane, il circondario di Rimini e le province promuovono la congiunta partecipazione delle organizzazioni sindacali, cooperative e professionali, alla formazione dei pareri e dei programmi che sono competenti a formulare.

Art. 9.

I criteri generali per l'attuazione degli interventi e le disposizioni applicative della presente legge, che non abbiano carattere regolamentare, sono adottati dalla giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.

Art. 10.

Le disposizioni della presente legge verranno adeguate, ove occorra, alle norme che saranno emanate dallo Stato, anche in applicazione di regolamenti e direttive comunitarie.

Art. 11.

Agli effetti dell'applicazione della presente legge rimane fermo quanto disposto dalla legge regionale 14 novembre 1973, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, purchè non contrastante con le disposizioni della presente legge.

Art. 12.

Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge, valgono, in quanto applicabili, le leggi vigenti in materia.

Art. 13.

Per i fini previsti dai precedenti articoli, sono autorizzate le seguenti spese:

per gli interventi di forestazione pubblica di cui all'art. 2: L. 7.500.000.000 per l'esercizio 1974;

per i contributi alle aziende consorziali di cui all'art. 3: L. 110.000.000 per ciascuno degli esercizi 1975 e 1976;

per i contributi di cui all'art. 4: L. 200.000.000 per ciascuno degli esercizi 1974, 1975 e 1976;

per i contributi di cui all'art. 5: una maggiore spesa di L. 40.000.000 per gli interventi previsti dall'art. 1 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20, modificato dall'art. 1 della legge regionale 25 gennaio 1974, n. 7, per ciascuno degli esercizi 1974, 1975 e 1976;

per gli interventi di cui all'art. 6, in ciascuno degli esercizi 1975 e 1976, rispettivamente:

lettera *a*): L. 10.000.000;
lettera *b*): L. 850.000.000;
lettera *c*): L. 400.000.000;
lettera *d*): L. 100.000.000.

Per l'attuazione degli interventi di forestazione pubblica di cui all'art. 2 della presente legge, la regione Emilia-Romagna stanzierà altresì sui bilanci per gli esercizi finanziari 1976 e 1977 la somma complessiva di L. 15.000.000.000, la cui copertura finanziaria sarà assicurata mediante l'accensione di mutui passivi per pari importo.

Art. 14.

Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 2 della presente legge, limitatamente all'autorizzazione di spesa relativa all'esercizio 1974, l'amministrazione regionale provvede con l'accensione di mutui passivi, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel successivo art. 15.

Le modalità e le condizioni per la copertura finanziaria dei mutui passivi di cui al secondo comma del precedente art. 13, nonchè la copertura finanziaria degli oneri per il loro ammortamento, saranno determinate con separati provvedimenti legislativi regionali da approvare in concomitanza con l'approvazione dei progetti di legge di bilancio per gli esercizi finanziari 1976 e 1977, compatibilmente con la disponibilità globale di risorse di cui gli stessi progetti autorizzeranno la acquisizione e tenuto conto delle assegnazioni per gli esercizi 1976 e 1977 della quota del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, di spettanza della regione Emilia-Romagna.

Al maggiore onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 3 della presente legge, l'amministrazione regionale fa fronte a partire dall'esercizio 1975 con l'incremento naturale della quota del gettito dell'imposta locale sui redditi spettante alla Regione ai sensi della lettera *c*), art. 9, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599.

Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 4 della presente legge, l'amministrazione regionale provvede negli esercizi 1974, 1975 e 1976 con l'utilizzazione di quota-parte dei fondi assegnati alla stessa ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo. Per l'esercizio 1974, lo stanziamento di lire 200 milioni viene finanziato col prelievo di pari importo dal fondo di cui al cap. 75200 del bilancio per l'esercizio medesimo.

Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 5 della presente legge, l'amministrazione regionale provvede mediante la elevazione per lire 40 milioni dello stanziamento del cap. 28650 in ciascuno degli esercizi 1974, 1975 e 1976. Per l'esercizio 1974 tale maggiore spesa viene finanziata col prelievo di pari importo dal fondo di cui al cap. 48100 del bilancio per l'esercizio medesimo.

Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 6 della presente legge, l'amministrazione regionale fa fronte, per l'esercizio 1974, coi fondi di cui ai seguenti capitoli di spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1974:

cap. 27110, per gli interventi di cui alla lettera *a*);

capitoli 27200 e 27210 per quelli della lettera *b*);

cap. 67100, per quelli della lettera *c*);

cap. 67220, per quelli della lettera *d*),

che mantengono la loro attuale denominazione e collocazione in bilancio.

Art. 15.

Al finanziamento degli interventi di cui all'art. 2 della presente legge, limitatamente all'autorizzazione di spesa relativa all'esercizio 1974, l'amministrazione regionale provvede mediante l'accensione di mutui passivi per complessive lire 7.500 milioni. Detti mutui saranno estinguibili in rate semestrali posticipate, potranno avere una durata non superiore a trentacinque anni ed un tasso che non potrà superare il 7,50 % annuo, oneri fiscali esclusi.

E' autorizzata, a tal fine, l'iscrizione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 1974.

La giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con proprio atto deliberativo.

L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in lire 615.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1975 e fino allo esercizio finanziario 2009. Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 1975.

Nel caso in cui in sede di contrattazione dei mutui l'operazione finanziaria di cui al primo comma del presente articolo risulti meno onerosa di quanto previsto nel quarto comma, o che la stessa operazione debba essere dilazionata nel tempo, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza nel tempo, saranno regolati annualmente con legge di bilancio.

Alla maggiore spesa di L. 615.000.000 prevista per l'esercizio 1975, nei confronti dell'esercizio immediatamente precedente, l'amministrazione regionale fa fronte con parte del previsto incremento naturale della quota del gettito dell'imposta locale sui redditi spettante alla Regione ai sensi della lettera *c*), art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599.

Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie e d'ordine ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 16.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

a) *Variazione in aumento*:

Cap. 20100. — Mutui per il finanziamento di interventi per la forestazione ed il miglioramento agro-silvo-pastorale dei terreni demaniali (c.n.i.) - (titolo V - categoria 1ª - rubrica 4ª) L. 7.500.000.000

PARTE SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 28650. — Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole. Contributo per lo sviluppo dell'assistenza tecnica . . . L. 40.000.000

Cap. 67110. — Interventi per la forestazione ed il miglioramento agro-silvo-pastorale dei terreni demaniali (c.n.i.) - (titolo II - sezione 4ª - categoria 9ª - rubrica 3ª) . . . . . . » 7.500.000.000

Cap. 67115. — Contributi in conto capitale ad aziende singole od associate ed a cooperative di conduzione terreni per l'attuazione di nuovi impianti di specie legnose a rapido accrescimento, comprese le conifere (c.n.i.) - (titolo II - sezione 4ª - categoria 11ª - rubrica 3ª) » 200.000.000

b) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 48100. — Fondo per fare fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . . L. 40.000.000

Cap. 75200. — Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo. Somma destinata a far fronte ai provvedimenti regionali in corso di approvazione . . . . . » 200.000.000

NORMA TRANSITORIA E FINALE

L'efficacia delle disposizioni relative agli interventi di cui all'art. 2 della presente legge, limitatamente alle spese che saranno stanziate sui bilanci per gli esercizi finanziari 1976 e 1977, è subordinata all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui al secondo comma dell'art. 14.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 24 gennaio 1975

FANTI

(1338)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750720)